

Finanziamenti

**Abf cambia idea
su Lexitor e si
adeguа alle novità
del Dl Sostegni Bis**

Pagina 10

Finanziamenti. Abf cambia idea su Lexitor e si adeguа al Sostegni Bis

**Secondo il Collegio,
i principi della
sentenza Ue valgono
dal 25 luglio in poi**

Pagina a cura di
Federica Pezzatti

Con un colpo di spugna il Collegio di coordinamento dell'Abf il 15 ottobre ha cancellato centinaia di ricorsi e cause che negli ultimi due anni hanno intasato l'Arbitro bancario finanziario, i giudici di Pace e i tribunali. La materia del contendere è quella dei finanziamenti, in particolare la cessione del quinto. Il Collegio di coordinamento con la decisione 21.676 emessa il 15 ottobre 2021 si allinea all'interpretazione del "nuovo" articolo 125 sexies Tub, introdotto dalla legge di conversione del decreto "Sostegni-bis". Si tratta di un provvedimento legislativo entrato in vigore il 25 luglio 2021, nato per dirimere l'incertezza nata all'indomani della pronuncia Lexitor della Corte di Giustizia Ue sui costi accessori da retrocedere al consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.

Il provvedimento contenuto nel decreto Sostegni Bis lo scorso luglio aveva affossato gli effetti della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia europea che l'11 settembre 2019 aveva stabilito che, a tutti coloro che avessero estinto anticipatamente un prestito, spettassero non solo le spese recurring (commisurate al tempo) ma anche i costi up-front. Il tutto in modo retroattivo, quindi parliamo degli ultimi 10 anni.

Si capisce quindi come la decisione del Collegio di coordinamento dell'Abf fosse molto attesa dal

settore bancario e dagli operatori della cessione del quinto che nell'ultimo anno e mezzo si sono visti quasi sempre condannati dall'Abf al rimborso ai consumatori di tutto il dovuto (come indicato dalla sentenza Lexitor).

A dare origine alle decisioni pro consumatore era stato proprio il Collegio di Coordinamento dell'Abf che all'indomani della pronuncia "Lexitor", «rimeditando il proprio consolidato orientamento e le disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia, aveva dato la stura al superamento della tradizionale distinzione tra costi "up-front" e costi "recurring", ai fini del rimborso

(pronuncia n. 26525 del 17.12.2019)», spiega l'avvocato Walter Giacomo Caturano del foro di Napoli.

I nuovi dubbi di Roma e Savona

A porre la questione al Collegio di coordinamento è stato l'Abf di Roma, uno dei sette collegi territoriali. Quest'ultimo, a giudicare dalle motivazioni lette nell'ordinanza di rimessione, appariva determinato a voler applicare Lexitor, nonostante la riscrittura dell'articolo 125 sexies Tub, anche richiamando una decisione simile del Tribunale di Savona (sentenza 15 settembre 2021, nume-

ro 680). Questi pronunziamenti fanno presagire che probabilmente la questione sarà definitivamente risolta solo una volta che si esprimerà la Corte Costituzionale.

La soluzione italiana, comunque, come osserva la stessa decisione del collegio di coordinamento, è in linea con quanto realizzato da Germania (dove è stato modificato il codice civile) e dall'Austria, dove è stata creata una legge ad hoc per arginare gli effetti della Lexitor.

Le conseguenze

«La pronuncia del Collegio di coordinamento può avere effetti dirompenti sul contenzioso in essere tra intermediari e clienti – spiega Francesco Mocci, socio dello studio **Zi-tiello e associati** –. Infatti, adeguandosi al decreto Sostegni bis, l'arbitro ha statuito che i principi della sentenza Lexitor valgano solo per i contratti di credito ai consumatori conclusi successivamente all'entrata in vigore del decreto.

È presumibile che, oltre che i collegi territoriali, si allineino a questo orientamento anche molti giudici ordinari e che vengano impugnate da banche e finanziarie, se non passate in giudicato, diverse sentenze di primo grado».

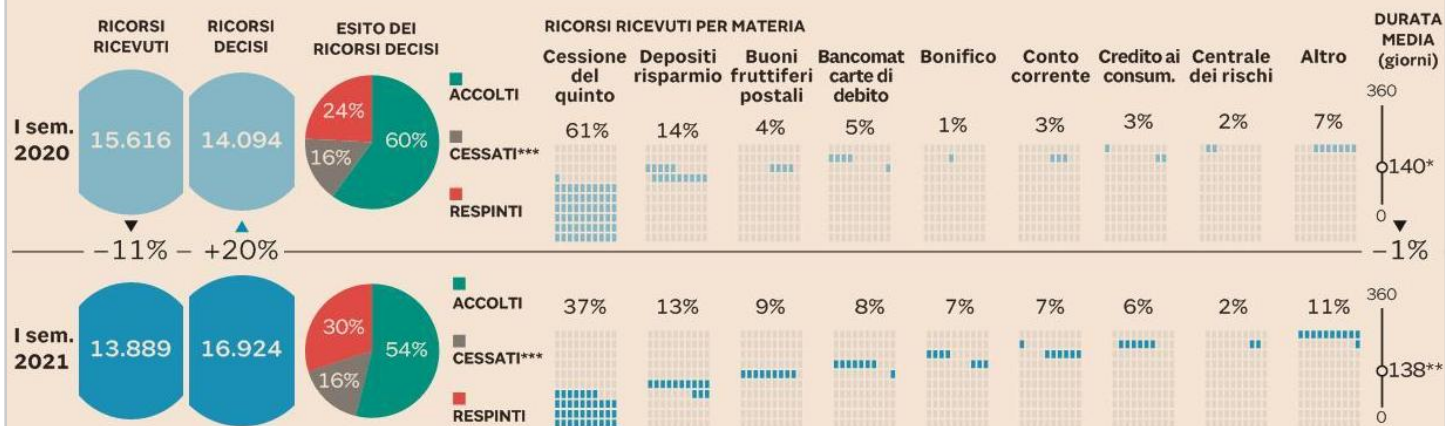
LA DECISIONE



La decisione 21.676 del 15 ottobre del collegio di coordinamento dell'Abf



LA FOTOGRAFIA. La dinamica dei ricorsi all'arbitro nel primo semestre 2020 e 2021



Nota: (*) al netto dei periodi di sospensione feriale e per emergenza epidemiologica 9/3 -11/5; (**) al netto dei periodi di sospensione feriale; (***) per rinuncia al ricorso o per cessazione della materia del contendere